

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 11/2022

Milano, 22 luglio 2022

Oggetto: Integrazioni e autofatture elettroniche – dal 01° luglio 2022

Con la presente, si ricorda che dal 1° luglio 2022 **è operativa la nuova modalità di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.**

Attraverso la **circolare n. 26/E del 13 luglio 2022**, formulata in quesiti e risposte, **l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a tale adempimento.**

Di seguito si riepilogano le principali indicazioni da seguire a riguardo.

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle **operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione:**

- delle operazioni per cui è emessa bolletta doganale;
- delle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- delle operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi che non sono rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-octies, del DPR n. 633 del 1972 (ad esempio le spese con iva estera, quali ristoranti, alberghi, noleggi auto, carburanti – le quali andranno annotate in prima nota e non nei registri Iva).

L’Agenzia delle entrate attraverso la circolare 26/E chiarisce inoltre:

- che la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri e, quindi, anche quelle con consumatori finali visto che la ratio dell’adempimento non è più da individuare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

fini IVA effettuate tra soggetti passivi ma, bensì, il monitoraggio di tutte quelle operazioni in cui una delle parti è estera.

- Dal 1° luglio 2022 anche forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti esteri o ricevute da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali l'obbligo riguarda solo le operazioni realizzate nell'ambito della sfera commerciale dell'ente stesso. Sono esclusi solo i soggetti minimi, forfetari e che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della legge n. 398 del 1991 (sostanzialmente associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che nel periodo d'imposta precedente 2021 hanno conseguito ricavi ovvero compensi non superiori ad euro 25.000. Per questi soggetti l'obbligo di fatturazione elettronica e, di conseguenza, di invio al SdI dei dati delle operazioni con non residenti (esterometro) viene rinviato al 1° gennaio 2024.
- Nel campo della fattura xml 2.2.1.4 <descrizione> **può essere riportata in maniera sintetica la dicitura “beni” o “servizi” rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.**

Dal 1° luglio 2022 per ogni operazione deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio l'apposito file XML, su cui lo stesso SdI effettuerà i controlli formali previsti, tra cui la verifica che siano stati compilati tutti i campi obbligatori della fattura come, ad esempio, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione.

TERMINI DI TRASMISSIONE

La trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è **effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**, ossia:

		Tipo Documento File XML
entro 12 giorni	In caso di fattura immediata	TD01
Entro il 15 del mese successivo	In caso di fattura differita	TD24

Nel campo codice destinatario va indicato “XXXXXXXX”

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

La trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello:**

di ricevimento del documento comprovante l'operazione	In caso di operazioni IntraUE
di effettuazione dell'operazione	In caso di operazioni ExtraUE

I codici "Tipologia documento" da utilizzare sono i seguenti:

Codice documento TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
Codice documento TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Codice documento TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

Per tali documenti vi è una differenza a seconda che siano utilizzati:

- ai fini integrativi oppure
- ai fini sostitutivi delle fatture.

Nella Circolare 26/E l'Agenzia specifica infatti che la trasmissione dei file Xml, **non modifica nulla rispetto agli obblighi di integrazione/autofatturazione preesistenti** e quindi rimangono due obblighi autonomi anche se con un unico adempimento è possibile adempiere ad entrambi.

Di conseguenza è possibile scegliere che i file xml trasmessi come autofatture, valgano ad ogni effetto quali documenti fiscali (a livello probatorio, di conservazione), oppure che i file xml non sostituiscano i documenti originari e che quindi si proceda emettendo un'autofattura in formato analogico (entro i termini disposti dall'art 21 dpr 633/72) e procedendo poi all'invio del file xml quale "esterometro".

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Di seguito si riepilogano le diverse scadenze, in base alla tipologia di operazione compiuta:

Tipologia	Tipo doc	Obbligo	Termine per l'integrazione /autofatturazione	Termine di invio allo Sdi
Acquisto beni da fornitore UE	TD18	Integrazione	Entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura ma con riferimento al mese precedente	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento
Acquisto beni già in Italia da fornitore UE	TD19	Integrazione	Entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese precedente	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento
Acquisto servizi da fornitore UE	TD17	Integrazione	Entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese precedente	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento
Acquisto beni già in Italia da fornitore ExtraUE	TD19	Autofattura	Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (consegna, o se antecedente, il pagamento del corrispettivo)	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Acquisto servizi da fornitore ExtraUe	TD17	Autofattura	Entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (consegna, o se antecedente, il pagamento del corrispettivo)	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

I file Xml devono essere compilati nel modo seguente:

Cedente	Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emesso la fattura con l'identificativo del Paese
Cessionario	Riportare i dati del cessionario tenuto all'integrazione del documento
Data	Indicare la data di ricezione della fattura o la data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extraUe
Numero	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc (suddivisa per operazione Ue da operazione ExtraUE)
Dati fatture collegate	Indicare gli estremi della fattura ricevuta dal prestatore estero
Prezzo totale	Indicare l'imponibile presente nella fattura fornitore
Aliquota Iva	Indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione avendo cura di riportare le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un'operazione imponibile
Imposte	Riportare l'imposta dovuta in relazione alle distinte aliquote

REGIME SANZIONATORIO

Si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ed è possibile procedere al ravvedimento operoso.

Tali sanzioni riguardano la comunicazione delle operazioni effettuate con l'estero (acquisti e vendite). Non sono le sanzioni in caso di tardiva/omessa fatturazione o integrazione/autofatturazione.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

ALTRE NOVITA'

- **Operazioni con San Marino:** a partire dal 01.07.2022 tutti gli operatori economici sono tenuti ad emettere fatture in formato elettronico (si rimanda alla Circolare di Studio 17/2021). Per le fatture emesse di cessioni di beni si ricorda che si deve indicare:

- il numero identificativo del cessionario sanmarinese;
- nel campo codice destinatario quello attribuito all'Ufficio di San Marino (2R4GTO8);
- nel campo "natura" il codice N3.3

Dovrà poi essere controllato dalla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" la fattura convalidata da parte dell'ufficio di San Marino.

Per le fatture di acquisto di beni senza addebito di Iva, l'imposta dovrà essere assolta tramite autofattura, indicando TD19, e annotando il documento di acquisto nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.

Per le prestazioni di servizi ricevute, il committente deve procedere ad autofatturazione indicando TD17 quale tipologia di documento e annotando il documento di acquisto nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.

- **Intrastat**, la presentazione deve avvenire entro il mese successivo al periodo di riferimento e non entro il 25 del mese successivo;
- **Lipe** secondo trimestre entro il 30 settembre di ciascun anno;
- Versamento **imposta di bollo su e-fatture** – per le fatture emesse dal 01/01/2023 viene incrementata la soglia per il pagamento differito da 250 a 5.000 euro.
- **Sanzioni Pos:** Per effetto della modifica apportata dal DL 36/2022 convertito all'art. 15 co. 4-bis del DL 179/2012, a partire dal 30.6.2022, commercianti e professionisti non possono più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, pena una sanzione pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti